

REGOLAMENTO CIA

Approvato dal Consiglio federale il 5 giugno 2013 con deliberazione n.530

TITOLO I IL COMITATO ITALIANO ARBITRI

Art. 1 - Funzioni e Sede

1. Il Comitato Italiano Arbitri (CIA) è un Organismo federale di settore, di natura tecnica, della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) ed ha lo scopo di reclutare, formare, addestrare, organizzare, istruire e valutare gli Arbitri, gli Ufficiali di Campo, i MiniArbitri, i Mini Ufficiali di Campo ed i componenti delle Strutture Tecniche del Settore, nonché di assolvere i compiti che gli vengono affidati dal Consiglio federale della FIP.
2. Il CIA ha sede presso la FIP.

TITOLO II STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE

Art. 2 Composizione

1. Il Comitato Italiano Arbitri è composto da:
 - a) Il Presidente,
 - b) Il Vice Presidente,
 - c) Il Consiglio Direttivo,
 - d) La Commissione Tecnica,
 - e) La Consulta Nazionale.

Art. 3 Il Presidente

1. Il Presidente, nominato con le modalità di cui all'art. 81 del R.O. della FIP, oltre le specifiche attribuzioni risultanti dalle norme del presente regolamento, in via generale:
 - a) propone al Presidente federale la nomina dei Componenti del Consiglio Direttivo per l'approvazione da parte del Consiglio federale;

- b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo almeno tre volte nel corso dell'anno sportivo e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità;
 - c) fissa la data, l'orario, la sede e l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, dandone avviso agli interessati a mezzo mail o, nei casi urgenti, utilizzando la forma di comunicazione che riterrà opportuna per far fronte alle esigenze del caso;
 - d) rimette le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo al Consiglio federale per l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
 - e) adotta, con immediata esecutività e solo in casi di necessità ed urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere ratificati, nella prima riunione utile, dal Consiglio Direttivo stesso. Tali provvedimenti, in caso di mancata ratifica, decadono e cessano di avere efficacia;
 - f) relaziona ed informa il Consiglio federale ed il Presidente federale su tutta l'attività del Settore.
2. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente CIA le funzioni di cui al presente articolo vengono svolte dal Vice Presidente.

Art. 4 Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente, scelto fra i quattro consiglieri, nominato con le modalità di cui all'art. 81 del R.O. della FIP svolge:
- a) funzioni di collaborazione consultiva ed attiva nell'ambito delle specifiche attribuzioni ed incarichi delegati dal Presidente del CIA;
 - b) funzioni vicarie del Presidente del CIA in caso di sua assenza o di temporaneo impedimento.

Art. 5 Composizione e compiti del Consiglio Direttivo CIA

1. Il Consiglio Direttivo del CIA è composto da:
- a) Il Presidente;
 - b) n.4 Consiglieri, nominati dal Consiglio federale su proposta del Presidente del CIA tra cui verrà nominato un Vice Presidente.
2. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, se invitati dal Presidente del CIA e senza diritto di voto, i Responsabili di Settore, i tecnici incaricati della gestione e valutazione degli Arbitri e i Rappresentanti di altri Organi federali e associazioni riconosciuti dalla FIP.
3. Il Presidente, il Vice Presidente e i Consiglieri del Consiglio Direttivo del CIA durano in carica per il quadriennio olimpico e possono essere confermati.
4. Il Consiglio Direttivo oltre alle problematiche di indirizzo è competente a:
- a) assumere tutte le iniziative necessarie o utili per l'organizzazione ed il buon funzionamento del CIA;
 - b) Dettare le norme programmatiche per ciascun anno sportivo, controllare e verificare che le stesse siano correttamente applicate;

- c) promuovere iniziative didattiche ed editoriali di carattere scientifico e sportivo utili alla diffusione della Pallacanestro;
 - d) redigere e sottoporre all'approvazione del Consiglio federale il programma della attività con il relativo preventivo di spesa e il rendiconto annuale;
 - e) curare il reclutamento e l'inquadramento degli Arbitri, degli Ufficiali di Campo, degli Osservatori, degli Istruttori, dei Mini Arbitri e dei Mini Ufficiali di campo, nonché disciplinarne l'attività e promuoverne il miglioramento tecnico;
 - f) segnalare al Consiglio federale gli Arbitri e gli Ufficiali di Campo da insignire della qualifica di Benemeriti;
 - g) ratificare le nomine dei componenti delle Commissioni Regionali e Provinciali CIA;
 - h) proporre al Consiglio federale annualmente le disposizioni relative al tesseramento;
 - i) stabilire, su proposta del Responsabile Tecnico, l'iter formativo, il Programma di Aggiornamento e le modalità di partecipazione ai corsi CIA;
 - j) proporre al Consiglio federale, per l'incarico annuale, gli Istruttori e i tecnici incaricati della gestione e valutazione degli Arbitri;
 - k) proporre all'Ufficio Designazioni la nomina dei Designatori;
 - l) proporre al Consiglio federale, le liste annuali di appartenenza di tutte le categorie dei tesserati in attività in conseguenza della proposta di nuove ammissioni, promozioni, retrocessioni e dimissioni;
 - m) sottoporre al Consiglio federale i nominativi degli Arbitri da proporre per il conseguimento della qualifica di internazionale.
5. Il Consiglio Direttivo del CIA è convocato dal Presidente CIA – se possibile in video conferenza - e si riunisce almeno tre volte l'anno.
 6. Il Consiglio Direttivo del CIA può essere convocato dal Presidente federale ogni qualvolta lo stesso lo ritenga opportuno e quando ne facciano richiesta la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo del CIA.
 7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza del Presidente e della maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
 8. I componenti del Consiglio Direttivo hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni regolarmente indette.
 9. La durata dell'incarico del Consiglio Direttivo è disciplinata dal Regolamento Organico della FIP.

Art. 6 Incompatibilità

1. La carica di Presidente, Vice Presidente e Consigliere del Consiglio Direttivo CIA è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva e/o di nomina centrale o territoriale nell'ambito della FIP o nell'ambito di associazioni di tesserati e/o di affiliati riconosciuti dalla FIP. Tali cariche sono altresì

incompatibili con l'esercizio di qualsiasi funzione di natura tecnica nell'ambito della FIP, fatta eccezione per la qualifica di Istruttore d'onore e Istruttore FIBA.

2. La carica di Presidente, Vice Presidente e Consigliere del Consiglio Direttivo CIA è altresì incompatibile con l'esercizio della funzione di Arbitro, Ufficiale di Campo, Designatore, Osservatore, Istruttore. Nel caso di nomina a Presidente, Vice Presidente e Consigliere del Consiglio Direttivo CIA di un Arbitro in attività, lo stesso non potrà più riprenderne la funzione al termine del mandato o in caso di anticipata cessazione dello stesso per qualsiasi motivo. In questo caso il tesserato verrà posto tra i Fuori Quadro.
3. E' incompatibile con la carica di Presidente, Vice Presidente e Consigliere del Consiglio Direttivo CIA, e va dichiarato decaduto, chiunque venga a trovarsi in situazione di conflitto di interessi con la FIP.
4. L'incarico di Designatore, Osservatore e Istruttore dei Campionati nazionali è incompatibile con qualsiasi altro incarico o carica di natura tecnica e/o dirigenziale di nomina o elettiva in seno alla FIP o nell'ambito di associazioni di tesserati e/o di affiliati riconosciuti dalla FIP.
5. Il ruolo di Presidente di Commissione Regionale CIA o di Referente Provinciale CIA può essere svolto sia da tesserati CIA in attività che non in attività, con esclusione degli Arbitri impiegati nei Campionati nazionali. Solo gli Arbitri internazionali in attività possono ricoprire il ruolo di Presidente di Commissione Regionale CIA o di Referente Provinciale CIA su espressa richiesta da parte del Comitato Regionale competente. La nomina di Presidente e componente di Commissione Regionale CIA o di Referente Provinciale CIA è altresì incompatibile con l'incarico di Osservatore, Istruttore e Designatore dei Campionati nazionali.
6. Il ruolo di Istruttore nazionale degli Arbitri può essere ricoperto esclusivamente da tesserato/i non in attività.
7. L'incarico di Osservatore arbitrale nei Campionati nazionali è incompatibile con qualsiasi altro incarico o carica anche elettiva in seno alla FIP o nell'ambito di associazioni di tesserati e/o di affiliati riconosciuti dalla FIP.
8. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente regolamento, è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi della situazione stessa, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Presidente federale. In caso di mancata opzione nel termine stabilito, l'interessato è considerato decaduto d'ufficio dalla carica assunta più di recente.
9. Gli Arbitri d'Onore, Benemeriti d'Eccellenza, Benemeriti, Fuori Quadro e gli Ufficiali di Campo Benemeriti d'Eccellenza, Benemeriti e Fuori Quadro non possono svolgere alcuna attività arbitrale salvo il loro inserimento nelle liste degli Arbitri ed Ufficiali di Campo amatoriali.

Art. 7 Vigilanza e Controllo - Gestione Commissariale

1. Le dimissioni o l'impedimento definitivo del solo Presidente CIA o le dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri comportano la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo. Il Consiglio federale provvederà, con le modalità di cui all'articolo 81 del Regolamento Organico, nella prima riunione utile alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo che rimarrà in carica fino alla

scadenza del quadriennio olimpico. In tutti gli altri casi di dimissioni non si verifica decadenza del Consiglio Direttivo che rimarrà in carica sino alla scadenza naturale del mandato.

2. Il Consiglio Direttivo del CIA, anche per mezzo del Presidente CIA è tenuto a segnalare al Consiglio federale la presenza di atti, fatti o comportamenti dei membri del Consiglio Direttivo che siano contrari allo Statuto e ai Regolamenti federali, che abbiano connotazione antisportiva, che possano costituire posizione di conflitto di interesse, che possano nuocere alla categoria arbitrale, ai tesserati, agli affiliati, alla FIP e ai suoi Organi.
3. In ogni caso il Consiglio federale, nel rispetto della autonomia tecnico-decisionale del Consiglio Direttivo del CIA, vigila sull'operato del Consiglio Direttivo del CIA e può, in presenza di atti, fatti o comportamenti del tenore di quelli sopra indicati, ovvero nel caso in cui il Consiglio Direttivo del CIA disattenda delibere o indirizzi impartiti dal Consiglio federale o dal Presidente federale intervenire sul Consiglio Direttivo del CIA disponendo, con delibera, la immediata rimozione, entro un termine assegnato, della situazione di illegittimità. In caso di mancato rispetto dei contenuti della delibera, o, nei casi in cui non sia possibile intervenire preventivamente il Consiglio federale può deliberare la gestione commissariale del CIA, con provvedimento che comporta la automatica decadenza dell'intero Consiglio Direttivo, la nomina di un Commissario con le funzioni del Consiglio Direttivo del CIA e con il compito di compiere gli atti necessari al rinnovo del Consiglio stesso.

TITOLO III ATTIVITA' CENTRALE

Art. 8 Settori Tecnici

1. Per il perseguimento delle funzioni e finalità del CIA, sono istituiti i seguenti Settori Tecnici:
 - a) Settore Arbitri;
 - b) Settore Osservatori;
 - c) Settore Ufficiali di Campo e Mini Ufficiali di campo;
 - d) Settore Mini Arbitri;
 - e) Settore Istruttori.

Art. 9 Responsabili di Settore

1. I Settori di cui al precedente art.8 possono essere coordinati da un Responsabile nominato dal Consiglio Direttivo del CIA.
2. Il Responsabile di settore, nell'ambito degli indirizzi programmatici fissati dal Consiglio Direttivo del CIA, assicura una funzione di coordinamento, coadiuvando l'azione, centrale e periferica, di reclutamento, formazione ed aggiornamento dei tesserati dei diversi settori di competenza.

3. Ove particolari esigenze di funzionalità o l'attuazione di iniziative e di programmi speciali ne suggeriscano l'opportunità, i Responsabili di settore possono proporre al Consiglio Direttivo del CIA la nomina, nell'ambito dei settori, di Collaboratori.
4. Gli incarichi definiti al presente articolo hanno durata annuale.

Art. 10 Commissione Tecnica

1. La Commissione Tecnica, presieduta dal Presidente del CIA, è composta dal Referente degli Istruttori Tecnici Nazionali, da un rappresentante nominato dal CNA e da un rappresentante tecnico del Settore Squadre Nazionali.
2. La Commissione Tecnica ha il compito di assicurare il necessario equilibrio, la convergenza e il collegamento dei settori stessi nell'organico proseguimento degli obiettivi istituzionali.
3. La Commissione Tecnica ha il compito di risolvere ed interpretare tutti i problemi tecnici che possono presentarsi, nonché la facoltà di invitare ai lavori della stessa, persone di accertata competenza nell'ambito del Settore Arbitrale.
4. Le decisioni della Commissione Tecnica devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo del CIA prima di entrare in vigore.

Art. 11 Consulta Nazionale

1. La Consulta Nazionale è composta dal Consiglio Direttivo del CIA e dai Presidenti delle Commissioni Regionali CIA. La Consulta Nazionale elegge il proprio rappresentante che, qualora invitato dal Consiglio Direttivo del CIA, partecipa, senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio Direttivo del CIA con funzioni di collegamento tra la periferia ed il Consiglio Direttivo del CIA.
2. La Consulta Nazionale ha funzioni consultive, rappresentative, propositive e di verifica su problematiche di carattere generale, oppure specificamente territoriale e comunque finalizzate alla realizzazione di una omogenea azione programmatica in ambito nazionale.
3. La Consulta Nazionale è convocata e presieduta dal Presidente del CIA o, per delega, dal Vice Presidente e si riunisce almeno una volta all'anno.

TITOLO IV L'ATTIVITA' PERIFERICA

Art. 12 Attività Arbitrale

1. L'attività arbitrale periferica è assicurata ed articolata attraverso i seguenti organismi:
 - a) Commissione Regionale CIA;
 - b) Referente Provinciale CIA;
2. La durata del mandato delle Commissioni Regionali e dei Referenti Provinciali è biennale.

Art. 13 Commissione Regionale CIA

1. La Commissione Regionale CIA, composta da un Presidente e da due consiglieri, è nominata dal Consiglio Direttivo del CIA, su proposta del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale FIP.
2. Il Presidente e i due consiglieri debbono essere o essere stati tesserati CIA.
3. La Commissione Regionale CIA, all'inizio dell'anno sportivo, deve presentare un programma al CIA per la relativa ratifica, avendolo preventivamente concordato con il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale FIP.
4. La Commissione Regionale CIA coordina l'attività dei Referenti Provinciali CIA i quali dovranno comunicare la programmazione annuale e condividerla con la Commissione Regionale CIA.
5. La Commissione Regionale CIA, in accordo con il Comitato Regionale FIP, ha il compito di reclutare, formare, istruire, aggiornare e valutare gli Arbitri e gli Ufficiali di Campo, sul territorio di competenza, avvalendosi degli Osservatori incaricati e del supporto degli Istruttori Regionali Arbitri, Ufficiali di Campo, Mini Arbitri e Mini Ufficiali di Campo. Al termine dell'anno sportivo, sulla base dei giudizi degli Osservatori ed in accordo con il parere tecnico degli Istruttori Regionali indicherà Arbitri ed Ufficiali di Campo idonei per il passaggio alla categoria superiore.
6. All'inizio di ogni stagione sportiva la Commissione Regionale CIA è tenuta a produrre i criteri di *"impiego e valutazione"* per l'attività regionale. Tali criteri dovranno essere preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo del CIA.
7. La Commissione Regionale CIA deve altresì:
 - a) nominare, in accordo con il Settore Tecnico, un Istruttore Regionale che sarà il coordinatore e responsabile dell'attività tecnica regionale;
 - b) proporre Arbitri ed Ufficiali di Campo per la nomina a Benemeriti;
 - c) designare Arbitri ed Ufficiali di Campo nei tornei di competenza organizzativa del Comitato Regionale FIP e/o partite amichevoli, oppure su delega del CIA;
 - d) segnalare atti e/o comportamenti contrari a norme e regolamenti federali di tesserati CIA al Consiglio Direttivo del CIA che nei casi di particolare gravità trasmetterà gli atti alla Procura federale.

Art. 14 Referente Provinciale CIA

1. La nomina del Referente Provinciale CIA è proposta dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale FIP di concerto con la Commissione Regionale CIA. La proposta viene trasmessa al Consiglio Direttivo del CIA per la nomina.
2. Il Referente Provinciale CIA deve essere o essere stato tesserato CIA.
3. Il Referente Provinciale CIA ha il compito di attuare i programmi predisposti e condivisi con la Commissione Regionale CIA con particolare riferimento al reclutamento, alla formazione ed aggiornamento tecnico degli Arbitri, Ufficiali di Campo, Mini Arbitri e Mini Ufficiali di Campo.

4. Il Referente Provinciale CIA ha il compito di indire riunioni tecniche d'intesa con gli Istruttori Provinciali Arbitri, Ufficiali di Campo e Mini Arbitri.
5. Al termine di ogni stagione sportiva, il Referente Provinciale CIA propone alla Commissione Regionale CIA i nominativi degli Ufficiali di Campo idonei al passaggio alla categoria superiore.
6. Qualsiasi iniziativa del Referente Provinciale CIA deve essere portata a conoscenza del Presidente della Commissione Regionale CIA.

Art. 15 Commissariamento organi periferici

1. Il Consiglio Direttivo del CIA può, ove ritenga che le Commissioni Regionali e i Referenti Provinciali non operino in conformità alle linee di indirizzo e di programma fissate o su proposta del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, revocare il mandato e nominare un Commissario Straordinario, per un periodo non superiore a 60 giorni, entro i quali si dovrà procedere alle nuove nomine come riportato dagli artt. 13 e 14 del presente Regolamento.

TITOLO V I TESSERATI IN ATTIVITA'

CAPO I

Qualifiche dei tesserati in attività - Norme generali

Art. 16 Qualifiche

1. I tesserati CIA in attività sono inquadrati nelle seguenti qualifiche:
 - a) Arbitri;
 - b) Ufficiali di Campo;
 - c) Mini Arbitri e Mini Ufficiali di Campo;
 - d) Istruttori;
 - e) Osservatori.
2. In ragione della peculiarità del loro ruolo, i tesserati CIA devono risultare di ineccepibile condotta morale e civile ed essere in possesso di tali requisiti sia all'atto del tesseramento che per tutta la durata dello stesso. I tesserati hanno inoltre l'obbligo di segnalare con immediatezza al CIA ogni intervenuta circostanza modificativa.

CAPO II

Arbitri ed Ufficiali di Campo

Art. 17 Classificazione degli Arbitri

1. Agli effetti del loro inquadramento nei ruoli CIA gli Arbitri in attività sono classificati in:
 - a) Arbitri Internazionali;
 - b) Arbitri Nazionali;
 - c) Arbitri Regionali;
 - d) Arbitri Amatoriali utilizzabili per l'attività agonistica della Regione d'appartenenza la quale ne amministra direttamente la gestione.
2. Gli Arbitri, in relazione all'ambito operativo di competenza acquisito sono distinti nelle seguenti categorie:
 - a) 1° categoria: Arbitri impiegati nei Campionati professionistici;
 - b) 2° categoria: Arbitri impiegati nel primo Campionato nazionale dilettanti maschile e primo Campionato nazionale femminile;
 - c) 3° categoria: Arbitri impiegati nel secondo Campionato nazionale dilettanti maschile e nel secondo e terzo Campionato nazionale femminile;
 - d) 4° categoria: Arbitri impiegati nel terzo Campionato nazionale dilettanti maschile;
 - e) 5° categoria: Arbitri impiegati nel primo Campionato regionale maschile e nel primo Campionato regionale femminile;
 - f) 6° categoria: Arbitri a disposizione per Campionati Regionali e Provinciali escluso il primo Campionato regionale maschile e femminile.

Art. 18 Reclutamento Arbitri

1. La qualifica di Arbitro si consegue previo superamento di appositi corsi.
2. Possono partecipare ai corsi per Arbitri Regionali i residenti in Italia che possiedano i richiesti requisiti di idoneità fisica e che abbiano un'età compresa tra i 16 anni di età (compiuti) ed i 30 (compiuti).
3. I Mini Arbitri, che abbiano compiuto i 16 anni di età, sono ammessi nella categoria degli Arbitri Regionali (6° categoria) secondo le modalità disciplinate dall'art. 50 del presente Regolamento.

Art. 19 Classificazione degli Ufficiali di Campo

1. Agli effetti del loro inquadramento nei ruoli del CIA, gli Ufficiali di Campo in attività sono classificati in:
 - a) Ufficiali di Campo Nazionali;
 - b) Ufficiali di Campo Regionali;
 - c) Ufficiali di Campo Amatoriali.
2. Gli Ufficiali di Campo Nazionali saranno utilizzati nei Campionati nazionali maschili e femminili.

3. Gli Ufficiali di Campo Regionali potranno essere utilizzati nei Campionati gestiti dai Comitati Regionali fino al terzo Campionato nazionale maschile e femminile.
4. Gli Ufficiali di Campo Amatoriali saranno utilizzati per l'attività agonistica della Regione d'appartenenza la quale ne amministra direttamente la gestione.

Art. 20 Reclutamento degli Ufficiali di Campo

1. La qualifica di Ufficiale di Campo si consegue all'esito del superamento di appositi corsi cui possono partecipare i residenti in Italia che possiedano i richiesti requisiti e che abbiano un'età minima di 16 anni compiuti.

Art.21 Decadenza dalla qualifica di Arbitro ed Ufficiale di Campo

1. Gli Arbitri e gli Ufficiali di Campo decadono dalla qualifica per:
 - a) dimissioni;
 - b) mancato rinnovo del tesseramento per un anno;
 - c) per effetto di quanto disposto dall'art.71 o per l'effetto dell'esclusione dalle liste ai sensi dell'art.72 del presente Regolamento;
 - d) nell'ipotesi disciplinata dall'art. 24 del presente Regolamento.

Art.22 Arbitri Internazionali

1. Gli Arbitri Internazionali sono nominati dalla FIBA secondo le modalità da questa stabilite.
2. E' condizione essenziale che il candidato ad Arbitro Internazionale abbia diretto partite delle serie professionistiche ed abbia dimostrato affidabilità dal punto di vista tecnico e comportamentale.
3. Gli Arbitri Internazionali hanno il dovere di assicurare la propria disponibilità per le trasferte internazionali di qualsiasi ordine e grado di tutte le Nazionali Italiane, nonché per le manifestazioni organizzate dalla FIBA sia durante la stagione regolare sia durante i concentramenti ed i tornei estivi.
4. Gli Arbitri internazionali provenienti da Federazioni estere che richiedano di essere inquadrati nelle Liste nazionali degli Arbitri italiani dovranno sostenere una prova attitudinale che sarà decisa dal Consiglio Direttivo del CIA, sentito l'Istruttore Tecnico. A seguito dell'esito della prova, verranno inseriti nell'ambito operativo di competenza di cui all'art.17 del presente Regolamento, stabilito dal Consiglio Direttivo del CIA.

Art.23 Tesseramento in altre categorie

1. Gli Arbitri e gli Ufficiali di Campo in attività perdono la loro qualifica in caso di tesseramento come allenatori, dirigenti di Affiliate e, limitatamente ai Campionati nazionali, come atleti.
2. Gli Arbitri e gli Ufficiali di Campo Regionali possono rimanere tesserati anche come atleti, con l'obbligo di non dirigere gare di Campionato nel quale partecipa l'Affiliata di appartenenza; tale possibilità decade quando l'Arbitro o l'Ufficiale di Campo venga inserito in una lista nazionale.

Art. 24 Aspettativa

1. Il tesserato CIA, ad esclusione degli Arbitri dei Campionati professionistici, che per giustificati motivi non possa svolgere attività per un periodo di tempo determinato, superiore ai trenta giorni, deve presentare al CIA richiesta scritta documentata di collocamento in aspettativa. Il Consiglio Direttivo del CIA valuterà la domanda ai fini della eventuale concessione della stessa.

Detto periodo non può in ogni caso superare la durata di dodici mesi altrimenti il tesserato verrà automaticamente collocato nella categoria inferiore nel rispetto dell'età anagrafica stabilita per il relativo Campionato.

2. L'Arbitro di Campionato professionistico che, per giustificati motivi, non possa svolgere attività per un periodo di tempo determinato superiore ai trenta giorni, dovrà presentare al CIA richiesta scritta documentata di concessione di periodo di inattività che comunque non superi la durata complessiva di giorni 60 nel corso della stagione sportiva. Tale richiesta non potrà essere nuovamente inoltrata se non trascorsi mesi 12 dal termine della prima. In caso di periodi di durata superiore l'Arbitro verrà collocato nella categoria inferiore nel rispetto dell'età anagrafica stabilita per il relativo Campionato.
3. Il tesserato non può chiedere la concessione di un nuovo periodo di aspettativa se non è trascorso almeno un anno dalla scadenza dell'eventuale precedente aspettativa già goduta, pena l'automatica collocazione nella categoria inferiore nel rispetto dell'età anagrafica stabilita per il relativo Campionato.
4. Il tesserato può richiedere, per gli stessi giustificati e documentati motivi, il prolungamento del periodo di aspettativa, restante il limite complessivo di mesi 12 di inattività.
5. Il tesserato collocato in aspettativa, che, al rientro, non abbia effettuato, entro l'anno sportivo, almeno una gara del proprio massimo Campionato di appartenenza, verrà collocato, per il successivo anno sportivo, nel Campionato inferiore nel rispetto dell'età anagrafica stabilita per il relativo Campionato.
6. Il Consiglio Direttivo del CIA può derogare dalle prescrizioni del presente articolo per casi particolari adeguatamente documentati e motivati.

Art. 25 - Modalità di impiego degli Arbitri nei Campionati nazionali - Limiti di età – Valutazione delle prestazioni - Passaggi di categoria, avvicendamenti, dimissioni

1. Le norme riguardanti le modalità di impiego degli Arbitri, i limiti di età per la permanenza nel Campionato di competenza e per i passaggi di categoria e il sistema di valutazione delle prestazioni arbitrali saranno determinati dal Consiglio federale su proposta del Consiglio Direttivo del CIA. Dette disposizioni verranno pubblicate sul documento denominato "*Criteri di Impiego e valutazione – Norme di comportamento*" prima dell'inizio dei Campionati nazionali.

Eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie dovranno essere deliberate dal Consiglio federale.

Art. 26 Limite di età

1. I requisiti ed i limiti prescritti all'articolo 18, comma 2 del presente regolamento possono essere derogati nei confronti di ex atleti di interesse nazionale, secondo le valutazioni e determinazioni rimesse al Consiglio Direttivo del CIA ovvero per casi particolari riconosciuti validi.

Art. 27 Doveri degli Arbitri e Ufficiali di Campo

1. Gli Arbitri hanno l'obbligo di:

- a) partecipare ai raduni tecnici, nazionali o interregionali e regionali predisposti dal CIA;
- b) sottoporsi a regolare visita medica specifica secondo quanto disposto dalla Federazione, per ogni anno sportivo;
- c) superare i test atletici predisposti dal CIA, secondo le normative FIP e/o FIBA; detti test atletici saranno almeno due in ogni stagione sportiva.

Chi non supererà un test sarà escluso dalle designazioni e potrà avere una seconda possibilità che sarà quella successiva, prevista nella stagione in corso, oppure a sua scelta una prova di recupero in località stabilita dal CIA, con spese a carico dell'interessato dopo un periodo minimo di 20 giorni.

In caso di test atletico non effettuato a seguito di presentazione di certificato medico, l'Arbitro sarà escluso dalle designazioni e manterrà comunque l'obbligo di superare, in un anno sportivo, almeno uno dei primi due test in programma (pre-Campionato o metà stagione). In caso contrario, al termine della stagione sportiva, sarà posto nella categoria Fuori Quadro.

L'Arbitro che non superi due test consecutivi (sessione ordinaria e/o di recupero) sarà immediatamente escluso dalle liste e, al termine della stagione sportiva, collocato in categoria Fuori Quadro.

In alternativa alla collocazione nella categoria Fuori Quadro l'Arbitro, su sua richiesta e acquisito il favorevole parere del CIA regionale, potrà essere inserito nella lista di 6° gruppo ma non potrà comunque essere inserito in una categoria superiore nella nuova stagione sportiva.

Eventuali gravi e documentati motivi che impediscano ad un Arbitro di prendere parte ai test atletici verranno valutati dal CIA.

Alle Commissioni Regionali CIA è demandata facoltà di definire la materia, per i tesserati di competenza, nei criteri di impiego e valutazione annualmente emanati.

- d) accettare immediatamente designazioni di qualsiasi Campionato di ordine e grado degli Uffici Gare di appartenenza, anche per i Campionati minori, subordinatamente, comunque, agli impegni nazionali e internazionali; o di comunicare, con la stessa tempestività, l'eventuale rifiuto. I rifiuti conseguenti ad improvvisi impedimenti devono essere chiaramente motivati e documentati al CIA ed ai competenti organismi di designazione;
- e) partecipare alle riunioni tecniche predisposte dal proprio Gruppo Arbitri Regionale e Provinciale. La data di svolgimento delle stesse deve essere comunicata agli interessati, da parte degli organi preposti, con almeno 10 giorni di preavviso;
- f) svolgere le funzioni alle quali sono stati designati dai competenti organismi;

- g) presentarsi in campo entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti emanate dai vari organi competenti la gestione dei Campionati;
 - h) far pervenire ai competenti organi federali, nei termini stabiliti, la documentazione relativa alla gara. Tale incombenza rientra nelle responsabilità del 1° Arbitro.
2. Gli Ufficiali di Campo hanno gli obblighi di cui al comma precedente, con l'esclusione della lettera b), c) e h).
 3. L'inosservanza delle sopraindicate prescrizioni comporta la trasmissione degli atti al Consiglio Direttivo del CIA che in casi di particolare gravità li trasmetterà alla Commissione Giudicante Nazionale.
 4. L'inosservanza delle prescrizioni di cui alle lettere a) e b) comporterà l'esclusione dalle liste nazionali.
 5. La mancata presentazione del certificato di idoneità di cui alla lettera b), comporta l'immediata sospensione dall'attività.

CAPO III GLI OSSERVATORI

Art.28 La categoria

1. La categoria degli Osservatori è composta da tesserati qualificati dal CIA a seguito del superamento di apposito Corso e in possesso dei previsti requisiti. Annualmente il Consiglio Direttivo del CIA potrà conferire l'incarico per svolgere compiti di controllo e valutazione di Arbitri impegnati nei Campionati Nazionali ad un numero di Osservatori, tra quelli inseriti nell'elenco degli abilitati, ritenuto funzionale alle necessità dei vari Campionati.
2. Il Consiglio Direttivo del CIA, nel corso dell'anno sportivo, valuterà l'operato degli Osservatori sia nazionali che regionali eventualmente incaricando tesserati CIA.
3. Coloro che abbiano cessato l'attività e siano decaduti dalla qualifica di Arbitro Fuori Quadro possono essere ammessi ai corsi di qualificazione per Osservatore previo favorevole parere da parte del Consiglio Direttivo del CIA.

Art. 29 Inquadramento

1. Agli effetti del loro inquadramento nei ruoli del CIA, gli Osservatori, in relazione all'ambito operativo di competenza, sono classificati in:
 - a) Osservatori Nazionali;
 - b) Osservatori Regionali.
2. Gli Osservatori Nazionali sono impiegati nei Campionati nazionali maschili e femminili ma potranno essere utilizzati anche a livello periferico.
3. Gli Osservatori Regionali sono impiegati nei Campionati gestiti dal Comitato Territoriale.

Art. 30 Osservatori nazionali

1. Gli Osservatori Nazionali, a seguito di superamento di apposito corso formativo, verranno inseriti in un'unica lista.

Potranno essere ammessi a partecipare a detto corso:

- a) gli Arbitri che abbiano fatto parte della categoria degli Arbitri dei Campionati professionistici;
 - b) gli Osservatori Regionali segnalati dalle Commissioni Regionali CIA, su specifica richiesta del CIA, che abbiano svolto attività in Regione per almeno due anni.
2. Per ogni stagione sportiva il Consiglio Direttivo del CIA potrà conferire incarico per coordinare l'attività degli Osservatori per i Campionati nazionali dilettanti.

Art. 31 Osservatori Regionali

1. L'attribuzione della qualifica di Osservatore Regionale è subordinata al superamento di specifico corso organizzato dalle Commissioni Regionali CIA preventivamente autorizzato da parte del Consiglio Direttivo del CIA. La valutazione per l'abilitazione verrà condotta da una commissione di valutazione nominata dal CIA.
2. Possono essere ammessi ai corsi gli ex Arbitri che abbiano svolto attività per almeno 5 anni.
3. Il Consiglio Direttivo del CIA definisce metodologie e programmi dei corsi.

Art. 32 Doveri

1. Gli Osservatori, oltre ad uniformare il proprio comportamento ai criteri e principi stabiliti per tutti i tesserati dalle norme generali contenute nel titolo VI sono, in particolare, tenuti a:
 - a) partecipare ai raduni tecnici predisposti dal CIA;
 - b) partecipare alle riunioni tecniche predisposte dal proprio Gruppo Arbitri Regionale e Provinciale;
 - c) accettare le gare per le quali sono stati designati e osservare termini e modalità, previsti dai "Criteri" deliberati.
2. Il Consiglio Direttivo del CIA, in caso di inosservanza alle sopraindicate prescrizioni e in assenza di un giustificato motivo, nei casi di particolare gravità trasmetterà gli atti alla Procura federale.
3. L'inosservanza delle prescrizioni di cui sopra potranno comportare la cancellazione dalla lista.

Art. 33 Incompatibilità

1. L'incarico di Osservatore Nazionale è incompatibile con ogni altra carica federale elettiva o di nomina.

CAPO IV

ISTRUTTORI DEGLI ARBITRI

Art. 34 Istruttori

1. Gli Istruttori sono tesserati incaricati annualmente dal CIA e preposti all'istruzione degli Arbitri. In ragione dell'ambito di competenza gli Istruttori sono classificati in:
 - a) Istruttori Tecnici Nazionali;
 - b) Istruttori Tecnici Regionali;
 - c) Istruttori Tecnici Provinciali.

Art. 35 Istruttori Tecnici Nazionali

1. Gli Istruttori Tecnici Nazionali, nominati con incarico annuale dal Consiglio federale su proposta del Consiglio Direttivo del CIA, hanno funzioni di consulenza nell'ambito del settore arbitrale, in attuazione degli specifici indirizzi programmatici fissati dal Consiglio Direttivo del CIA che ne definirà la ripartizione dei rispettivi ambiti di competenza e di quanto disciplinato dal presente regolamento.
2. Gli Istruttori Tecnici Nazionali hanno la funzione di istruire ed aggiornare gli Arbitri, gli Osservatori, nonché gli Istruttori Arbitri, al fine di migliorarne il livello tecnico ed assicurare omogeneità della qualità delle loro prestazioni.
3. Il CIA annualmente individua fra gli Istruttori Tecnici Nazionali un referente di settore con compiti di coordinamento, pianificazione, programmazione, organizzazione ed indirizzo tecnico di tutta l'attività di istruzione sia nazionale che regionale. Tale referente avrà il compito precipuo di divulgare le direttive FIBA.

Art. 36 Istruttori Tecnici Regionali

1. Gli Istruttori Tecnici Regionali, uno per ciascuna Regione, sono incaricati dal Consiglio Direttivo del CIA su segnalazione delle Commissioni Regionali CIA d'intesa con i Consigli Direttivi dei Comitati Regionali FIP in accordo con il settore tecnico. Qualora se ne ravveda la necessità o l'opportunità, potranno essere incaricati annualmente altri Istruttori Tecnici in qualità di collaboratori dell'Istruttore Tecnico Regionale, con le modalità di cui al presente comma.
2. L'Istruttore Tecnico Regionale svolge attività di coordinamento degli Istruttori tecnici provinciali.

Art. 37 Istruttori Tecnici Provinciali

1. Gli Istruttori Tecnici Provinciali sono incaricati dal Consiglio Direttivo del CIA, su segnalazione del Referente Provinciale CIA congiuntamente all'Istruttore Regionale CIA, d'intesa con la Commissione Regionale CIA e il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale FIP.

Art. 38 Requisiti

1. L'inserimento nelle liste degli Istruttori di entrambe le categorie di cui agli artt. 36 e 37 del presente regolamento è subordinato al positivo superamento di specifici corsi di preparazione e di abilitazione organizzati dal CIA.

Art. 39 Compiti degli Istruttori Tecnici Regionali e Provinciali

1. Gli Istruttori Tecnici Regionali e Provinciali, nei rispettivi ambiti di competenza territoriale, in attuazione dei programmi tecnici fissati dal CIA e dall'Istruttore Tecnico Nazionale, nonché delle direttive organizzative dettate dalle Commissioni Regionali CIA curano l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento dei tesserati del settore Arbitri.
2. Gli Istruttori Tecnici Provinciali hanno, altresì, funzioni coadiutorie degli Istruttori Regionali.
3. Gli Istruttori hanno i seguenti obblighi:
 - a) partecipare ai raduni tecnici, nazionali e/o regionali fissati dal CIA;
 - b) partecipare alle riunioni tecniche predisposte dalle rispettive Commissioni Regionali e Referenti Provinciali.

Art. 40 Decadenza e revoca degli Istruttori Tecnici

1. Gli Istruttori Tecnici decadono per dimissioni, per scadenza del mandato o per revoca dell'incarico da parte del Consiglio Direttivo CIA.

CAPO V

GLI ISTRUTTORI DEGLI UFFICIALI DI CAMPO

Art. 41 Istruttori

1. Gli Istruttori sono tesserati incaricati annualmente dal CIA e preposti all'istruzione degli Ufficiali di Campo. In ragione dell'ambito di competenza, gli Istruttori sono classificati in:
 - a) Istruttori Nazionali Ufficiali di Campo;
 - b) Istruttori Regionali Ufficiali di Campo;
 - c) Istruttori Provinciali Ufficiali di Campo.

Art. 42 Istruttore Nazionale Ufficiali di Campo

1. L'Istruttore Nazionale Ufficiali di Campo è incaricato annualmente dal Consiglio federale su proposta del Consiglio Direttivo del CIA ed ha la funzione di istruire, formare ed aggiornare costantemente gli Ufficiali di Campo e gli Istruttori Ufficiali di Campo Regionali e Provinciali, al fine di migliorarne il livello tecnico ed assicurare omogeneità nelle loro prestazioni.

2. Qualora se ne ravveda la necessità o l'opportunità, potranno essere incaricati annualmente altri Istruttori Tecnici in qualità di collaboratore dell'Istruttore Tecnico Nazionale Ufficiali di Campo, con le modalità di cui al presente comma.

Art. 43 Istruttori Regionali

1. Gli Istruttori Regionali Ufficiali di Campo sono incaricati con le medesime modalità indicate dall'articolo 36, sentito il parere vincolante dell'Istruttore Nazionale Ufficiali di Campo.
2. Gli Istruttori Regionali Ufficiali di Campo svolgono attività di coordinamento degli Istruttori Provinciali Ufficiali di Campo.

Art. 44 Istruttori Provinciali

1. Gli Istruttori Provinciali Ufficiali di Campo sono incaricati con le medesime modalità indicate dall'articolo 37, sentito il parere dell'Istruttore Regionale Ufficiali di Campo.

Art. 45 Norme applicative - Rinvio

1. Relativamente ai requisiti, compiti, doveri, decadenza, revoca, incompatibilità, si applicano al presente capo, in quanto compatibili, le norme relative agli Istruttori degli Arbitri.

CAPO VI

Mini Arbitri e Mini Ufficiali di Campo

Art. 46 La Categoria

1. I Mini Arbitri e i Mini Ufficiali di Campo vengono inquadrati nelle rispettive categorie che includono i tesserati di età compresa fra il 13° ed il 16° anno di età previo superamento di appositi corsi.
2. I Mini Arbitri sono abilitati a dirigere tutti i Campionati regionali. Per l'impiego nei Campionati under 19 e under 21 e per Campionati regionali seniores dovranno essere designati in coppia con un Arbitro maggiorenne. Per l'impiego nei Campionati Senior è richiesto il parere obbligatorio scritto dell'Istruttore Regionale Mini Arbitri.
3. I Mini Ufficiali di Campo possono essere designati solo per le gare regionali. In caso di designazione nei Campionati regionali senior deve essere richiesto il parere obbligatorio scritto dell'Istruttore Regionale Ufficiali di Campo. Nei Campionati di Eccellenza, così come nel primo Campionato regionale maschile e femminile, è obbligatoria la loro designazione in coppia/terna con Ufficiali di Campo maggiorenti.

Art. 47 Decadenza dalla qualifica di Mini Arbitro e Mini Ufficiale di Campo

1. I Mini Arbitri ed i Mini Ufficiali di Campo decadono dalla qualifica per:
 - a) dimissioni;

- b) mancato svolgimento di attività federale per due anni consecutivi;
- c) per effetto di specifica sanzione ai sensi dell'art.71 o per l'effetto dell'esclusione dalle liste ai sensi dell'art.72 del presente Regolamento;
- d) al compimento del 16° anno di età secondo le modalità disciplinate dall'art.50 del presente Regolamento.

Art. 48 Tesseramento in altre categorie

1. I Mini Arbitri ed i Mini Ufficiali di Campo conservano il diritto di svolgere attività di atleta nei settori ai quali appartengono per età o qualifica.
2. I Mini Arbitri se ritenuti idonei possono essere designati come Mini Ufficiali di Campo nei Campionati di loro pertinenza.
3. I Mini Ufficiali di Campo non possono svolgere attività di Mini Arbitro.

Art. 49 Doveri dei Mini Arbitri e Mini Ufficiali di Campo

1. I Mini Arbitri ed i Mini Ufficiali di Campo hanno l'obbligo di:
 - a) partecipare ai raduni Tecnici, nazionali o interregionali e regionali o provinciali predisposti dal CIA. I Mini Arbitri devono sottoporsi a visita medica secondo quanto disposto dalla Federazione, per ogni anno sportivo;
 - b) accettare le designazioni dei Campionati, dei tornei e delle gare di Mini Basket;
 - c) partecipare alle riunioni tecniche predisposte dal CIA Nazionale, Regionale o Provinciale.
2. L'inosservanza delle prescrizioni di cui sopra comporta la segnalazione, da parte del Referente Provinciale CIA competente, al Presidente della Commissione Regionale CIA che, in caso di ripetute inosservanze, le segnalerà al Consiglio Direttivo del CIA che, in casi di particolare gravità, li inoltrerà alla Procura federale.

Art. 50 Passaggio alla qualifica di Arbitro e di Ufficiale di Campo

1. Al compimento del 16° anno di età i Mini Arbitri e i Mini Ufficiali di Campo saranno inseriti nella categoria degli Arbitri Regionali (6° Categoria) e degli Ufficiali di Campo Regionali. I tesserati che compiranno il 16° anno di età successivamente al 1° luglio, saranno inseriti nella categoria degli Arbitri regionali (6° categoria) a partire dalla successiva stagione sportiva.

CAPO VII

Istruttori dei Mini Arbitri

Art. 51 Istruttori Tecnici Mini Arbitri

1. Gli Istruttori Tecnici Mini Arbitri sono tesserati incaricati annualmente dal CIA preposti all'istruzione, alla formazione e aggiornamento dei Mini Arbitri.

2. In ragione dell'ambito di competenza gli Istruttori sono classificati in:
- a) Istruttori Tecnici Nazionali Mini Arbitri;
 - b) Istruttori Tecnici Regionali Mini Arbitri;
 - c) Istruttori Tecnici Provinciali Mini Arbitri.

Art. 52 Istruttori Tecnici Regionali Mini Arbitri

1. Gli Istruttori Tecnici Regionali Mini Arbitri, uno per ciascuna Regione, sono incaricati con le modalità previste all'art.36 del presente Regolamento sentito il parere vincolante del Consiglio Direttivo del CIA.
2. Organizzano e coordinano l'attività degli Istruttori provinciali.

Art. 53 Istruttori Tecnici Provinciali Mini Arbitri

1. Gli Istruttori Tecnici Provinciali Mini Arbitri, uno o più per ciascuna Provincia, sono incaricati dal Consiglio Direttivo del CIA con le modalità di cui all'art.37 del presente Regolamento, sentito il parere dell'Istruttore Regionale Mini Arbitri.

Art. 54 Norme applicabili – Rinvio

1. Relativamente ai requisiti, compiti, doveri, decadenza, revoca, incompatibilità si applicano al presente Capo, in quanto compatibili, le norme di cui al Capo IV del presente Titolo (Istruttori degli Arbitri).

**CAPO VIII
TESSERAMENTO**

Art. 55 Tessera federale

1. Tutti i tesserati CIA devono essere in possesso della tessera federale di categoria, da richiedere annualmente alla Federazione nei termini e con le formalità previste.
2. Il mancato tesseramento CIA comporterà l'immediata sospensione da ogni attività e, al termine dell'anno sportivo, l'automatica decadenza dalla qualifica di tesserato.

TITOLO VI

DIRITTI E DOVERI DEI TESSERATI

Art. 56 Comportamento

1. Tutti i tesserati debbono mantenere un comportamento consono al ruolo che ricoprono e in particolare dovranno osservare le norme previste dallo Statuto e Regolamenti della FIP nonché dal Codice di comportamento Sportivo approvato dal Consiglio Nazionale del CONI il 2 febbraio 2012.

Art. 57 Divisa

1. La FIP fornisce la divisa di gioco ed il materiale necessario ad Arbitri, Ufficiali di Campo e Mini Arbitri per svolgere il loro compito.
2. Nell'esercizio delle loro funzioni tutti i tesserati devono indossare la divisa stabilita dal CIA. L'inosservanza a tale disposizione comporterà provvedimenti disciplinari del caso.

Art. 58 Dichiarazioni

1. Eventuali dichiarazioni, interviste ad organi di informazione, partecipazioni a conferenze e trasmissioni radiotelevisive dovranno essere preventivamente autorizzate dal CIA.

In ogni caso il tesserato sarà comunque responsabile dei contenuti delle proprie dichiarazioni.

Art. 59 Rapporti di valutazione

1. Ogni Arbitro, nell'ambito del proprio Campionato, sarà visionato nel corso dell'anno sportivo nel rispetto di quanto indicato nei "Criteri" annualmente emanati dagli organi competenti.

Art. 60 Direzione di incontri e tornei amichevoli, all'estero

1. Gli Arbitri, in caso di invito all'estero, per la direzione di incontri o Tornei amichevoli, devono richiedere ed ottenere il "nulla osta" da parte del CIA.

Art. 61 Deferimento

1. Oltre i casi espressamente previsti dal presente regolamento, la mancata osservanza, da parte dei tesserati, degli art. 27, 29, 58 e 60 comporterà la trasmissione degli atti alla Procura federale e può, comunque, costituire elemento negativo nella valutazione di fine Campionato.

Art. 62 Direzione in coppia o terna

1. Ad eccezione dei Campionati per cui sia previsto che la direzione di gara sia affidata a tre Arbitri, di norma, alla direzione della gara deve essere designata una coppia di Arbitri o Mini Arbitri.

TITOLO VII RECLAMI e RICORSI

Art. 63 Reclami - Ricorsi

1. In ragione dell'esclusiva natura tecnica delle valutazioni delle prestazioni arbitrali da parte degli organismi preposti, volte alla redazione delle liste arbitrali, non è ammissibile alcun ricorso avverso gli esiti di dette valutazioni e alla conseguente formazione delle liste annuali.

TITOLO VIII DISPONIBILITA' – IMPIEGO – COMPETENZA

Art. 64 Designazioni di tesserati nazionali per gare di Campionati regionali e provinciali

1. Gli Arbitri ed Ufficiali di Campo di Campionati nazionali sono tenuti a svolgere attività anche nei Campionati regionali e provinciali di competenza degli uffici gara della propria Regione. In caso di necessità anche nei Campionati nazionali inferiori a quelli di appartenenza.
2. Gli Arbitri impegnati in gare Nazionali di serie professionistica e dilettantistica maschili e femminili, non possono, in nessun caso, essere designati il giorno precedente a quello stabilito per la gara nazionale in cui sono impegnati.

Art. 65 Designazioni Arbitri e Ufficiali di campo per Incontri Internazionali

1. Negli incontri internazionali per i quali vengano richiesti Arbitri italiani, la designazione è di competenza del CIA.
2. Negli incontri internazionali le designazioni degli Ufficiali di Campo sono di competenza del CIA che può delegare il Presidente della Commissione Regionale CIA.

Art. 66 Designazione degli Arbitri per TORNEI – Competenza

1. La designazione degli Arbitri è di competenza della FIP per le gare di torneo a carattere internazionale e nazionale con squadre appartenenti alle Leghe professionistiche e alle Leghe Nazionali dilettanti Maschile e Femminile. La FIP ha facoltà di delegare dette designazioni al Presidente della Commissione Regionale CIA.

Art. 67 Riunioni tecniche

1. Il Referente Provinciale CIA deve organizzare riunioni periodiche obbligatorie con i tesserati del CIA (almeno 4 in un anno) e deve inviare alla competente Commissione Regionale il verbale sintetico della riunione con i nominativi dei presenti e degli assenti con le eventuali relative giustificazioni.

Art. 68 Tessera di Libero Ingresso

1. Gli Arbitri in attività hanno diritto, ogni anno, alla tessera di libero ingresso a tutti i campi di gioco; vi hanno, altresì, diritto gli Ufficiali di Campo e i Mini Arbitri e Mini Ufficiali di Campo nei limiti delle disponibilità della FIP.
2. La tessera di libero ingresso può essere revocata solo su determinazione del Consiglio Direttivo del CIA, in presenza di comportamenti o atti posti in essere dai tesserati in violazione di norme comportamentali e regolamentari, come previsto dall'art.27 comma 4° indipendentemente dalla circostanza che dette infrazioni abbiano dato luogo alla trasmissione degli atti alla Procura federale per i provvedimenti di competenza.

Art. 69 Cambio di domicilio e residenza

1. In caso di cambio di domicilio o residenza i tesserati CIA sono tenuti a darne immediata comunicazione al CIA, alla sezione designazione competente ed alla Commissione Regionale e Referente Provinciale; provvedendo direttamente, nel contempo, all'aggiornamento dei dati sulla propria scheda federale.
2. In particolare, stante l'esigenza del CIA di assicurare la tempestività e la certezza delle comunicazioni di servizio, la tempestiva comunicazione della variazione di residenza (luogo in cui la persona ha la propria dimora abituale) è dovuta anche nel caso in cui questo abbia carattere temporaneo.

TITOLO IX MISURE DISCIPLINARI

Art. 70 Sospensione cautelare

1. In via cautelativa, ai sensi dell'art.78 del Regolamento di Giustizia, il tesserato CIA che è sottoposto ad indagine o a procedimento disciplinare può essere sospeso dall'attività.

Art. 71 Decadenza della qualifica

1. Il tesserato al quale venga inflitta dagli Organi di Giustizia federale, una squalifica di un anno, o superiore, decadrà, automaticamente, dalla qualifica od incarico rivestito.

Art. 72 Esclusione dalle liste

1. Oltre ai casi già previsti negli articoli precedenti, l'esclusione dalle liste o la revoca degli incarichi sarà automatica per tutti i tesserati CIA che abbiano riportato una sospensione superiore ai 30 giorni se comminata dalla Commissione Giudicante Nazionale o superiore ai 20 giorni se comminata dalla Corte federale.

TITOLO X

ONORIFICENZE e QUALIFICHE

Art. 73 Conferimento di onorificenze

1. Agli Arbitri, Ufficiali di Campo, ed Istruttori Nazionali, non più in attività possono essere conferite, dal Consiglio federale, su proposta del Consiglio Direttivo del CIA, particolari qualifiche onorifiche, in presenza di specifiche peculiarità e motivi di particolare apprezzamento rinvenibili nell'assolvimento degli incarichi professionali, protratti nel tempo, nell'ambito dell'organizzazione della FIP, oltre i criteri ed i requisiti indicati dalle specifiche norme del presente titolo.
2. Il Consiglio Direttivo del CIA può proporre la revoca della qualifica, se già conferita, in presenza di sopravvenuti od accertati atti e comportamenti censurabili sotto il profilo etico o professionale, e suscettibili di arrecare danno all'immagine della categoria.

Art. 74 Arbitri – Istruttori – Qualifiche

1. Agli effetti del loro inquadramento nei ruoli CIA gli Arbitri e gli Istruttori, non più operanti, sono classificati in:
 - a) Arbitri d'Onore;
 - b) Arbitri Benemeriti d'Eccellenza;
 - c) Arbitri Benemeriti;
 - d) Arbitri Fuori Quadro;
 - e) Istruttori D'Onore.

Art. 75 Ufficiali di Campo - Qualifiche

1. Agli effetti del loro inquadramento nel CIA, gli Ufficiali di Campo, non più in attività, si distinguono in:
 - a) Ufficiali di Campo Benemeriti d'Eccellenza;
 - b) Ufficiali di Campo Benemeriti;
 - c) Ufficiali di Campo Fuori Quadro.

Art. 76 Arbitri e Istruttori D'Onore

1. Può essere conferita la qualifica di Arbitro d'Onore agli Arbitri Internazionali che abbiano svolto, con continuità, encomiabile attività per il miglioramento tecnico ed organizzativo della classe arbitrale, eccellendo in campo nazionale, ed avendo dato prova di dedizione e fede nella propria missione sportiva e che, in campo internazionale, abbiano diretto almeno due delle seguenti manifestazioni FIBA:
 - a) Giochi Olimpici;
 - b) Qualificazioni Preolimpiche;

- c) Campionati del Mondo Assoluti Maschili e/o Femminili;
 - d) Campionati Europei Assoluti Maschili e/o Femminili;
 - e) Finali delle Coppe Europee svolte a cura dei preposti organismi internazionali.
2. Hanno diritto alla qualifica di Arbitro d'Onore i Presidenti del CIA che abbiano ricoperto per un quadriennio sportivo tale mandato.
 3. Hanno diritto alla qualifica di Istruttore d'Onore gli Istruttori Nazionali che al termine del loro mandato abbiano ricoperto tale incarico per almeno 15 anni. In caso di necessità il CIA può utilizzarli ove lo ritenga necessario.
 4. Il conferimento della qualifica comporta anche il riconoscimento della tessera annuale di libero ingresso in tutti i campi di gioco.

Art. 77 Arbitri ed Ufficiali di Campo - Benemeriti D'Eccellenza

1. Può essere conferita la qualifica di Arbitro Benemerito d'Eccellenza a quei tesserati, con almeno venti anni di anzianità, che si trovino in una delle seguenti situazioni:
 - a) abbiano diretto per almeno otto anni nella massima categoria maschile;
 - b) siano stati Arbitri Internazionali;
 - c) abbiano ricoperto la carica di Presidenti delle Commissioni Regionali Arbitri almeno per un quadriennio sportivo;
 - d) abbiano ricoperto la carica di Componente il Consiglio Direttivo CIA almeno per un quadriennio sportivo;
 - e) abbiano ricoperto la carica di Istruttore Regionale per almeno otto anni;
 - f) già nominati "*Benemeriti*" continuino a ricoprire incarichi in ambito federale e abbiano maturato un'anzianità di tessera CIA non inferiore a 45 anni.

Alla presente categoria di Arbitri è riconosciuta la tessera annuale di libero ingresso in tutti i campi di gioco.
2. La qualifica di cui al presente articolo può essere conferita anche agli Ufficiali di Campo con almeno venti anni di anzianità di appartenenza alla categoria o di anzianità di tessera che abbiano rivestito le cariche di cui alle lettere c) e/o d), per il periodo ivi previsto.

Art. 78 Arbitri ed Ufficiali di Campo - Benemeriti

1. Gli Arbitri ed Ufficiali di Campo con almeno venti anni di anzianità di tessera, che abbiano continuativamente svolto attività nel settore, possono essere proposti per la nomina a Benemeriti.
2. Si considerano equiparati ad anni trascorsi in attività anche i periodi di assolvimento dei seguenti incarichi:
 - a) Osservatore;
 - b) Istruttore Nazionale o Periferico;

- c) Componente delle Commissioni Regionali o Provinciali Arbitri;
 - d) Consigliere CIA;
 - e) Componente delle Commissioni Centrali del CIA;
 - f) Componente delle Commissioni Designazioni Centrali.
3. Gli Arbitri ed Ufficiali di Campo Benemeriti potranno ottenere la tessera di libero ingresso compatibilmente con le esigenze prioritarie degli Arbitri in attività, su indicazione del Presidente della Commissione Regionale, il quale valuterà se gli stessi prendono parte alla vita del proprio gruppo Arbitri Provinciali.

Art. 79 Arbitri ed Ufficiali di Campo – “Fuori Quadro”

1. Gli Arbitri e gli Ufficiali di Campo, al termine della loro attività, al fine di non perdere l’anzianità di tessera e il diritto a partecipare a corsi di Osservatore e/o Istruttore saranno inseriti nella categoria dei “Fuori Quadro”.

Tale qualifica non può essere rinnovata per un periodo superiore a due anni.

2. Al termine di tale periodo l’Arbitro o l’Ufficiale di Campo “Fuori Quadro” che non abbia ottenuto uno dei suddetti incarichi decade automaticamente dalla qualifica, salvo richiesta da parte del tesserato inoltrata per il tramite e con l’assenso del Presidente del Comitato Regionale FIP di appartenenza.
3. Il periodo trascorso nel ruolo “Fuori Quadro” non viene computato ai fini dell’anzianità per il raggiungimento della Benemerenza, ma permette di non perdere l’anzianità pregressa.

TITOLO XII PREMI

Art. 80 “Premi”

1. I Premi federali per gli Arbitri sono i seguenti:
- a) Premio “Maurizio Martolini”;
 - b) Premio “Luigi Giordano”.

Art. 81 Premio “Maurizio Martolini”

1. Il Premio è annualmente conferito all'Arbitro che nel corso dell'Anno Sportivo si sia maggiormente distinto in campo nazionale o in campo internazionale.

Il Premio viene attribuito da una apposita Commissione composta da:

- a) Presidente federale;
- b) Presidente CIA;

- c) Presidente CNA.
- 2. Il Premio non può essere assegnato allo stesso Arbitro per più di due volte nell'arco della carriera.

Art. 82 Premio "Luigi Giordano"

- 1. Il Premio è annualmente conferito dal CIA al migliore Arbitro Under 21 di ogni Regione su indicazione del Presidente della Commissione Regionale CIA in accordo con il Comitato Regionale FIP.

TITOLO XI NORME FINALI

Art. 83 "Prorogatio"

- 1. Tutte le nomine ed incarichi conferiti dal Consiglio Direttivo del CIA, nell'ambito della sua competenza, oltre che per le ipotesi specificatamente disciplinate dal presente regolamento, terminano, comunque, di avere efficacia con la fine della carica dell'Organo del CIA.
- 2. Per l'esigenza di assicurare la continuità dell'azione del Comitato e dei suoi organismi centrali e periferici le funzioni e competenze proprie dei suddetti incarichi sono prorogate fino al momento in cui il nuovo Consiglio Direttivo del CIA non adotti provvedimenti di conferma di incarico o di nuove nomine.

Art. 84 Rinvio alle norme federali

- 1. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa rinvio allo Statuto federale ed ai Regolamenti federali della FIP.

Sommario

TITOLO I	3
IL COMITATO ITALIANO ARBITRI	3
Art. 1 - Funzioni e Sede	3
TITOLO II	3
STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE	3
Art. 2 Composizione.....	3
Art. 3 Il Presidente	3
Art. 4 Il Vice Presidente.....	4
Art. 5 Composizione e compiti del Consiglio Direttivo CIA	4
Art. 6 Incompatibilità	5
Art. 7 Vigilanza e Controllo - Gestione Commissariale	6
TITOLO III	7
ATTIVITA' CENTRALE	7
Art. 8 Settori Tecnici.....	7
Art. 9 Responsabili di Settore.....	7
Art. 10 Commissione Tecnica.....	8
Art. 11 Consulta Nazionale.....	8
TITOLO IV	8
L'ATTIVITA' PERIFERICA	8
Art. 12 Attività Arbitrale	8
Art. 13 Commissione Regionale CIA.....	9
Art. 14 Referente Provinciale CIA	9
Art. 15 Commissariamento organi periferici.....	10
TITOLO V	10
I TESSERATI IN ATTIVITA'	10
CAPO I	10
Qualifiche dei tesserati in attività - Norme generali.....	10
Art. 16 Qualifiche	10
CAPO II	10
Arbitri ed Ufficiali di Campo.....	10
Art. 17 Classificazione degli Arbitri	11
Art. 18 Reclutamento Arbitri	11
Art. 19 Classificazione degli Ufficiali di Campo	11
Art. 20 Reclutamento degli Ufficiali di Campo.....	12
Art.21 Decadenza dalla qualifica di Arbitro ed Ufficiale di Campo	12
Art.22 Arbitri Internazionali	12
Art.23 Tesseramento in altre categorie	12

Art. 24 Aspettativa	13
Art. 25 - Modalità di impiego degli Arbitri nei Campionati nazionali - Limiti di età – Valutazione delle prestazioni - Passaggi di categoria, avvicendamenti, dismissioni.....	13
Art. 26 Limite di età	14
Art. 27 Doveri degli Arbitri e Ufficiali di Campo.....	14
CAPO III	15
GLI OSSERVATORI	15
Art.28 La categoria.....	15
Art. 29 Inquadramento	15
Art. 30 Osservatori nazionali.....	16
Art. 31 Osservatori Regionali	16
Art. 32 Doveri.....	16
Art. 33 Incompatibilità	16
CAPO IV	17
ISTRUTTORI DEGLI ARBITRI	17
Art. 34 Istruttori	17
Art. 35 Istruttori Tecnici Nazionali	17
Art. 36 Istruttori Tecnici Regionali	17
Art. 37 Istruttori Tecnici Provinciali	17
Art. 38 Requisiti	18
Art. 39 Compiti degli Istruttori Tecnici Regionali e Provinciali.....	18
Art. 40 Decadenza e revoca degli Istruttori Tecnici	18
CAPO V	18
GLI ISTRUTTORI DEGLI UFFICIALI DI CAMPO.....	18
Art. 41 Istruttori	18
Art. 42 Istruttore Nazionale Ufficiali di Campo	18
Art. 43 Istruttori Regionali	19
Art. 44 Istruttori Provinciali	19
Art. 45 Norme applicative - Rinvio.....	19
CAPO VI	19
Mini Arbitri e Mini Ufficiali di Campo.....	19
Art. 46 La Categoria	19
1. I Mini Arbitri e i Mini Ufficiali di Campo vengono inquadrati nelle rispettive categorie che includono i tesserati di età compresa fra il 13° ed il 16° anno di età previo superamento di appositi corsi.	19
2. I Mini Arbitri sono abilitati a dirigere tutti i Campionati regionali. Per l'impiego nei Campionati under 19 e under 21 e per Campionati regionali seniores dovranno essere designati in coppia con un Arbitro maggiorenne. Per l'impiego nei Campionati Senior è richiesto il parere obbligatorio scritto dell'Istruttore Regionale Mini Arbitri.	19
Art. 47 Decadenza dalla qualifica di Mini Arbitro e Mini Ufficiale di Campo	19
Art. 48 Tesseramento in altre categorie	20
Art. 49 Doveri dei Mini Arbitri e Mini Ufficiali di Campo	20

Art. 50 Passaggio alla qualifica di Arbitro e di Ufficiale di Campo	20
CAPO VII	20
Istruttori dei Mini Arbitri	20
Art. 51 Istruttori Tecnici Mini Arbitri	20
Art. 52 Istruttori Tecnici Regionali Mini Arbitri.....	21
Art. 53 Istruttori Tecnici Provinciali Mini Arbitri	21
Art. 54 Norme applicabili – Rinvio	21
CAPO VIII	21
TESSERAMENTO	21
Art. 55 Tessera federale.....	21
TITOLO VI	22
DIRITTI E DOVERI DEI TESSERATI	22
Art. 56 Comportamento	22
Art. 57 Divisa.....	22
Art. 58 Dichiarazioni	22
Art. 59 Rapporti di valutazione	22
Art. 60 Direzione di incontri e tornei amichevoli, all'estero	22
Art. 61 Deferimento.....	22
Art. 62 Direzione in coppia o terna	22
TITOLO VII	23
RECLAMI e RICORSI.....	23
Art. 63 Reclami - Ricorsi.....	23
TITOLO VIII	23
DISPONIBILITA' – IMPIEGO – COMPETENZA.....	23
Art. 64 Designazioni di tesserati nazionali per gare di Campionati regionali e provinciali	23
Art. 65 Designazioni Arbitri e Ufficiali di campo per Incontri Internazionali	23
Art. 66 Designazione degli Arbitri per TORNEI – Competenza.....	23
Art. 67 Riunioni tecniche	23
Art. 68 Tessera di Libero Ingresso.....	24
Art. 69 Cambio di domicilio e residenza	24
TITOLO IX	24
MISURE DISCIPLINARI	24
Art. 70 Sospensione cautelare	24
Art. 71 Decadenza della qualifica.....	24
Art. 72 Esclusione dalle liste	24
TITOLO X	25
ONORIFICENZE e QUALIFICHE.....	25
Art. 73 Conferimento di onorificenze	25

Art. 74 Arbitri – Istruttori – Qualifiche	25
Art. 75 Ufficiali di Campo - Qualifiche.....	25
Art. 76 Arbitri e Istruttori D’Onore	25
Art. 77 Arbitri ed Ufficiali di Campo - Benemeriti D’Eccellenza	26
Art. 78 Arbitri ed Ufficiali di Campo - Benemeriti	26
Art. 79 Arbitri ed Ufficiali di Campo – “Fuori Quadro”	27
TITOLO XII	27
PREMI.....	27
Art. 80 “Premi”	27
Art. 81 Premio "Maurizio Martolini"	27
Art. 82 Premio "Luigi Giordano"	28
TITOLO XI	28
NORME FINALI	28
Art. 83 “Prorogatio”	28
Art. 84 Rinvio alle norme federali	28